



COMUNE DI AGLENTU

Provincia di Sassari

- b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) ristrutturazione edilizia;
 - e) nuova costruzione.
3. Gli indici di edificabilità massima sono stabiliti, in generale e fatto salvo quanto previsto per le singole sottozone, come segue:
- a) 0,20 mc/mq per strutture e impianti per la produzione agricola, zootecnica, acquacoltura e itticultura;
 - b) 0,03 mc/mq per fabbricati residenziali;
 - c) 0,01 mc/mq per strutture e impianti per la silvicoltura.
4. All'interno delle zone E è ammessa la realizzazione di impianti di interesse pubblico quali cabine di trasformazione dell'energia elettrica, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili, con un indice massimo di edificabilità pari a 1 mc/mq, e senza necessità di un lotto minimo di intervento.
5. La costruzione di nuovi edifici a esclusiva funzione agricola è consentita per le opere indispensabili alla conduzione del fondo e alle attrezzature necessarie per le attività aziendali. È sempre ammessa la riqualificazione e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
6. Il dimensionamento degli edifici deve essere effettuato sulla base della superficie del fondo interessato dal piano aziendale previsto nell'articolo 50 delle N.T.A. Ai fini edificatori, nella fascia di profondità di 1.000 metri dalla linea di battigia devono essere computati tutti i volumi, fatti salvi quelli relativi a parti di fabbricato totalmente o parzialmente interrati per almeno due lati, destinati a cantine, depositi, locali caldaie, garage e simili, di altezza inferiore a 2,40 metri.
7. I progetti di intervento devono definire gli usi e le sistemazioni degli edifici esistenti e previsti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di accesso, le recinzioni e le piantumazioni. Le opere previste devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi e non determinare interferenze visive negative rispetto a beni naturali o culturali esistenti nell'intorno. I materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali galluresi, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura.
8. È prescritta la distanza minima dei fabbricati dai confini e dalle strade di 5,00 metri. Per i fabbricati a uso residenziale è prescritta la distanza minima dei fabbricati dai confini e dalle strade di 6,00 metri.
9. Sono consentite verande e pergolati con superficie coperta non superiore al 70 per cento della copertura del fabbricato. Non sono consentite verande, pergolati e ogni altra sistemazione esterna che pregiudichino la permeabilità dei suoli.
10. L'altezza massima degli edifici è stabilita in 7,50 metri, fatti salvi strutture e impianti produttivi, connessi all'attività aziendale, che per la loro specifica funzione necessitano di altezze maggiori.
11. Al fine di limitare le ricadute sulla popolazione in termini igienico-ambientali, negli insediamenti zootecnici i fabbricati destinati al ricovero degli animali e gli impianti connessi alla raccolta o stoccaggio e raccolta e al trattamento dei reflui zootecnici devono rispettare la distanza minima di 50 metri dai confini di proprietà. I fabbricati devono rispettare inoltre le seguenti distanze minime dal perimetro delle zone territoriali omogenee A, B, C, F e G:
- a) 500 metri se trattasi di allevamenti di suini;
 - b) 300 metri se trattasi di allevamenti per avicoli e conigli;
 - c) 100 metri se trattasi di allevamenti per bovini, ovicaprini ed equini.